

Gentili Colleghe e Colleghi,

come ricorderete, nell'ultimo CND ci è stato chiesto di predisporre un vademecum operativo sulla GS INPS da mettere a disposizione degli associati sul nostro sito al fine di chiarire, anche grazie ad esempi concreti, gli obblighi verso Inarcassa e verso l'Inps.


Vi anticipo quindi il documento, che è stato predisposto dagli uffici, che stiamo per pubblicare sul sito (<http://www.inarcassa.it/site/home/iscrizione.html>) dove troverete informazioni sulle diverse forme contrattuali e il conseguente inquadramento previdenziale e contributivo, sulle iscrizioni e cancellazioni in corso d'anno con la conseguente facoltà di frazionamento del reddito nonché sul tema del creditore apparente.

Con questo documento, che vi invitiamo a pubblicizzare, ci auguriamo di risolvere i dubbi dei nostri colleghi.

Cordiali saluti.


IL VICE PRESIDENTE

(Ing. Franco Fietta)



IL PRESIDENTE

(Arch. Giuseppe Santoro)



Roma, 11 settembre 2019



Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Attività di collaborazione e Gestione Separata INPS

VADEMECUM

Settembre 2019

Indice

1. Riferimenti normativi
2. Attività di collaborazione e obblighi previdenziali
3. Casi pratici
4. Frazionamento del reddito professionale
5. Versamento dei contributi al creditore apparente
6. Errata qualificazione fiscale dei compensi
7. Titolari di trattamento GS INPS

1 - Riferimenti normativi

**Art. 2, comma 26 Legge 335/1995
D.M. 281/1996
Art. 18, comma 12, D.L. 98/2011**

Soggetti destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS

L'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata riguarda coloro che svolgono:

- a) attività il cui esercizio **non sia subordinato all'iscrizione ad apposito albo professionale;**
- b) attività professionale il cui **reddito non risulti assoggettato a contribuzione previdenziale** obbligatoria presso l'ente di categoria.

1 - Riferimenti normativi

La **circolare n. 72/2015** dell'INPS individua l'Ente previdenziale di riferimento tra la Gestione Separata e Inarcassa con l'intento di **evitare sovrapposizioni** tra le due Gestioni (v. **Tab.1**).

Per entrambe le Gestioni vale la regola della «**esclusività**» nel senso che per la stessa attività l'iscrizione ad Inarcassa esclude l'iscrizione alla Gestione Separata Inps e viceversa.

Ai fini della individuazione dell'ente previdenziale di riferimento assume rilievo la «**natura dell'attività**» esercitata e la «**qualificazione fiscale**» del reddito percepito.

1 – Riferimenti normativi

**Tab. 1 - Individuazione delle Ente previdenziale di riferimento
Circolare INPS n. 72/2015**

Tipologia attività svolta (da soggetti iscritti all'Albo degli Ingegneri e/o Architetti)	Ente di riferimento	
	Gestione Separata INPS	INARCASSA
Consulente commerciale per società che vende computers	x	
Procacciatore d'affari e consulente commerciale	x	
Orientatore professionale	x	
Consulente bancario e finanziario	x	
Imprenditore individuale che svolge attività di certificazione dei prodotti farmaceutici	x	
Consulente commerciale (attività finalizzata alle vendite)	x	
Ingegnere consulente gestionale		x
Amministratore di condominio		x
Consulente e programmatore informatico		x
Ingegnere perito balistico		x
Consulente ambientale		x
Amministratori e componenti dei Consigli di Amministrazione, di società che svolgono attività di natura tecnica e/o tecnologica connesse con la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipica propria della sua professione (ad es. società operanti nel settore dei trasporti, nel settore dell'energia, dell'edilizia, ecc.)		x
Project manager nel settore ICT - telefonia mobile		x
Consulente della movimentazione e trasporto di merci pericolose; assistente al RSPP		x
Partecipanti ai Consigli nazionali od Ordini territoriali della categoria di appartenenza, o degli Enti di previdenza privati/privatizzati		x

2 - Attività di collaborazione e effetti previdenziali

1) Attività di collaborazione assimilata a quella professionale

Se l'attività svolta in qualità di consulente o collaboratore riguarda quella tipica di ingegnere o architetto oppure ha un nesso con l'attività professionale (v. **Tab. 1**), i relativi compensi seguono le regole previste per i redditi di lavoro autonomo con conseguente:

- ✓ **fatturazione dei compensi**, assoggettamento ad IVA e contributo integrativo e dichiarazione del reddito nei quadri fiscali **RE/LM/RH**
- ✓ **obbligo di contribuzione previdenziale a Inarcassa** (soggettiva e integrativa)

2 - Attività di collaborazione e effetti previdenziali

2) Attività di collaborazione diversa da quella professionale o ad essa assimilata

Se l'attività svolta non rientra tra quelle professionali o tra quelle ad esse assimilate (v. **Tab. 1**) - e/o i redditi prodotti sono dichiarati nel quadro RC del Modello Redditi, nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:

- ✓ la **contribuzione** previdenziale deve essere versata alla **Gestione Separata INPS**
- ✓ il professionista sarà **cancellato da Inarcassa per incompatibilità**, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto

3 – Casi pratici

Caso «A»

Associato che esercita attività professionale e di «collaborazione assimilata»

Esempio: professionista che oltre ad svolgere l'attività professionale tipica riveste il ruolo di «**amministratore di società**» operante nei settori dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, delle telecomunicazioni, etc.)

L'attività è TUTTA riconducibile a quella professionale



Obbligo di iscrizione e contribuzione «esclusiva» a INARCASSA

- i compensi delle due attività sono **imponibili ai fini IVA e del contributo integrativo**
- i **redditi professionali**, da dichiarare nei quadri **RE/LM/RH** dei Modelli fiscali, costituiscono base imponibile per il calcolo del **contributo soggettivo**

3 – Casi pratici

Caso «A» (...continua)

Obblighi previdenziali

Tab. 2 - Attività professionale esclusiva


Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Attività professionale	12 mesi	1/1 31/12 INARCASSA	Reddito professionale Volume di affari professionale	INARCASSA INARCASSA	14,5% 4%

3 – Casi pratici

Caso «B»

**Associato che esercita attività di lavoro autonomo o di collaborazione
«non assimilata» a quella professionale**

Esempio: «**consulente finanziario**»



Obbligo di iscrizione e contribuzione «esclusiva» a GS INPS

- il professionista non può essere iscritto ad Inarcassa e verrà **esonerato** per «*assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria*»
- resta l'**obbligo della dichiarazione annuale** (se titolare di partita IVA)

3 – Casi pratici

Caso «B» (...continua)

Obblighi previdenziali

Tab. 3 - Svolgimento di sola attività non professionale

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Non professionale	12 mesi	1/1 31/12 GESTIONE SEPARATA INPS - 12 mesi	Reddito para subordinazione o non professionale	Gestione Separata INPS	33% (*)


(*) in assenza di altra copertura previdenziale

3 – Casi pratici

Caso «C»

Associato che esercita «attività mista» professionale e non professionale

Esempio: professionista che svolge attività tipica di ingegnere/architetto ed anche attività «**lavoro dipendente**» o da «**parasubordinazione**»



1) Obbligo del contributo sul reddito professionale a GS INPS

2) Obbligo del contributo integrativo a INARCASSA sulla quota dei compensi professionali

- Il professionista non può essere iscritto ad Inarcassa e verrà **esonerato** per «*assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria*»
- resta l'**obbligo della dichiarazione annuale** (se titolare di partita IVA) e di corrispondere il contributo integrativo sui eventuali compensi professionali

3 – Casi pratici

Caso «C» (...continua)

Obblighi previdenziali

Tab. 4 - Pluralità di rapporti di lavoro (professionali e non professionali) concomitanti per l'intero

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Lavoro dipendente	12 mesi	<u>1/1</u> <u>31/12</u> INPS Gestione Dipendenti - 12 mesi	Reddito dipendente	INPS	33%
Attività professionale	12 mesi	<u>1/1</u> <u>31/12</u> GESTIONE SEPARATA INPS - 12 mesi	Reddito professionale	Gestione Separata INPS	24%
			Volume di affari professionale	INARCASSA	4%

4 – Frazionamento del reddito professionale

Per evitare duplicazioni contributive è previsto l'obbligo di **frazionamento del reddito professionale** per coloro che per lo stesso anno solare sono contemporaneamente:

- a) **iscritti ad Inarcassa per un periodo parziale** dell'anno;
- b) **iscritti alla Gestione Separata INPS** in virtù di un concomitante rapporto di lavoro subordinato (o assimilato), attivato o cessato nel corso dello stesso anno.

Il reddito professionale da dichiarare è parametrato al **numero dei mesi di iscrizione** ad Inarcassa.


Come fare la richiesta: in sede di compilazione della **dichiarazione annuale**, il professionista deve richiedere il frazionamento del reddito, utilizzando l'apposita casella presente nel modello **(campo A2 Mod. Dich.)**, dichiarando di essere iscritto alla Gestione separata.

4 - Frazionamento del reddito professionale

Obblighi previdenziali

Il **contributivo soggettivo** è calcolato sulla quota parte di reddito annuo, corrispondente ai mesi di iscrizione a Inarcassa.

Tab. 5 - Iscritti a Inarcassa per un periodo parziale nell'anno e contestuale iscrizione a GS INPS

Tipologia di attività	Periodo	Obbligo di iscrizione	Imponibile contributivo	Destinatario contribuzione	Aliquota
Lavoro dipendente	3 mesi	<u>1/7</u> <u>30/9</u> 	Reddito dipendente	INPS	33%
Attività professionale	12 mesi	<u>1/1</u> <u>1/7</u> <u>30/9</u> <u>31/12</u> 	Reddito professionale Volume di affari professionale	Gestione Separata INPS (3 mesi) INARCASSA (9 mesi) INARCASSA	24% 14,5% 4%

Non è soggetto a frazionamento il volume di affari imponibile del contributo integrativo.

Per beneficiare del frazionamento del reddito il professionista deve preliminarmente attivare l'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

5 – Versamento contributi a creditore apparente

Professionalista che erroneamente versa i contributi professionali alla GS INPS

In questo caso trovano applicazione:

- **L'art. 116, comma 20 della legge 388/2000:** «*Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare (c.d. creditore apparente), ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente*»;
- **L'art. 15 del RGP:** al professionista che in **buona fede** ha erroneamente denunciato i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione alla GS INPS **non si applicano le sanzioni** su:
 - a) ritardata domanda di iscrizione;
 - b) omessa comunicazione obbligatoria;
 - c) omesso versamento dei contributi.

Inarcassa **sospende la riscossione** del contributo soggettivo e attiva la **richiesta di trasferimento della contribuzione** erroneamente versata alla Gestione Separata. Il professionista è comunque tenuto a versare il contributo integrativo e di maternità/paternità.

6 – Errata qualificazione fiscale dei compensi

Professionalista che dichiara compensi professionali in sezioni errate (quadro RC - Modello Unico)

Il professionista che - in virtù dell'inquadramento contrattuale con il committente - dichiara i compensi professionali come redditi collaborazione assimilati a quello di lavoro dipendente (**Quadro RC – Modello Redditi è cancellato da Inarcassa** per i corrispondenti periodi contributivi accreditati alla GS INPS.

Una eventuale richiesta di **reiscrizione** ad Inarcassa del periodo cancellato richiede una preliminare:

- a) **Rettifica della dichiarazione fiscale**, riqualificando il reddito di collaborazione (**RC**) in reddito professionale (**RE/LM**) e integrando il volume di affari IVA con i corrispettivi percepiti, maggiorati del 4% del contributo integrativo;
- b) **Rettifica della dichiarazione Inarcassa** del reddito e del volume di affari imponibili del contributo soggettivo e integrativo e versamento della corrispondente contribuzione, avvalendosi del **Ravvedimento Operoso**.

7 – Titolari di trattamento GS INPS

Associati già titolari di pensione GS INPS

L'obbligo di iscrizione ad Inarcassa riguarda i soli **periodi successivi alla decorrenza della pensione** e/o del supplemento liquidato dalla Gestione pubblica.

In tal senso ha disposto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fine di evitare la ripetizione dei ratei pensionistici già liquidati a favore degli associati.